

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Consiglio comunale del Comune di Malvagna (ME) con delibera n. 35 del 29/6/2019 ha dichiarato lo stato del dissesto economico-finanziario e che in conseguenza di ciò, con DPR del 20/10/2022 è stato nominato l'organismo straordinario di liquidazione;

VISTO l'art. 259 del d.lgs 267/2000 rubricato "*ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*" ed in particolare il primo comma che stabilisce "*Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.*"

VISTA la nota prot. 6940 del 20/03/2023 con la quale il Servizio 3 di questo Dipartimento regionale, su segnalazione prot. n. 26690 del 15/03/2023 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, Ufficio I, con la quale veniva comunicato che il Comune di Malvagna non aveva provveduto alla presentazione di una ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato, ai sensi dell'art. 259, comma 1 del TUEL entro il termine perentorio di tre mesi, diffidava il Comune di Malvagna (ME) a provvedere in merito entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento della suddetta nota;

VISTA la nota prot. n. 2007 del 31/03/2023, acquisita al Prot. Gen. con n.7722 il 31/03/2023, con la quale il Comune di Malvagna (ME) rappresentava che per motivi di carenza di personale non aveva provveduto ad ottemperare a quanto dovuto per legge; inoltre affermava che l'istruttoria per presentare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato avrebbe potuto essere definita entro novanta giorni;

VISTO l'art. 262, "*Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*", primo comma - che prevede "*L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, o del termine di cui all'art.261 comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a).*"

VISTO l'art. 58 comma 1 della l.r. 1.9.1993, n. 26 a mente del quale "*Le disposizioni dell'articolo 109-bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a*

situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore”;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 54 dell'OR.EE.LL ed in particolare il primo comma lett.a) a mente del quale il consiglio è sciolto *“quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento”*

VISTO il combinato disposto degli articoli richiamati 109 bis e 54 dell'OREELL, dell'art.58 della legge regionale 26/93, e dell'art. 262 del TUEL approvato con il d.lgs 267/2000 che richiamando le disposizioni contenute nell'art. 141 – comma 1 lettera c) - dello stesso Testo Unico - integrano con la fattispecie in esame (mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) e per la quale nell'ordinamento Siciliano è prevista la medesima sanzione applicabile per effetto delle disposizioni dell'OREELL, le ipotesi di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali;

VISTO il regolamento d'attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto Presidenziale n. 20 del 29.2.2012;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dovere esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., mediante la nomina di un Commissario ad acta, che, previa ricognizione degli eventuali atti adottati e della verifica dello stato del procedimento in argomento, curi gli adempimenti omessi dall'ente, ivi compresi quelli propedeutici e/o connessi alla stesura dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all'art. 251 del d.lgs 267/2000;

RITENUTO, pertanto, di incaricare un funzionario di questo Dipartimento, che previo accertamento e ricognizione degli atti e della verifica dello stato del procedimento e dell'acclarata inadempienza, provveda in sostituzione degli organi comunali, assumendone i relativi poteri, ad approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Malvagna (ME), gli atti propedeutici e/o connessi e ponendo, altresì, in essere le iniziative sottese alla trasmissione del documento contabile alla Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno, attivando e seguendo il procedimento con il quale dovrà fornirsi ogni utile risposta agli eventuali rilievi che lo stesso Ministero potrà formulare; l'incaricato dovrà in ogni caso seguire detto procedimento fino alla notifica del provvedimento finale da parte del Ministero;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Per i motivi in premessa indicati che devono intendersi riportati e trascritti:

Art. 1 – Per le finalità di cui agli articoli 109 bis e 54 dell'OREELL, dell'art. 58 della l.r. 26/93, e dell'art. 262 del TUEL, approvato con il d.lgs 267/2000, che richiama le disposizioni contenute nell'art. 141 dello stesso Testo Unico, il Sig./dott.

RAITANO VINCENZO

in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali è nominato Commissario ad acta presso il comune di Malvagna (ME) per l'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato e degli atti propedeutici, connessi e consequenziali;

Art. 2 – L'incaricato, procederà preliminarmente ad accertare lo stato del procedimento, con le modalità di cui all'art. 4 del D.A. n. 40 dell'8.6.2012, dando successivamente corso all'insediamento presso l'ente e ad attivare l'intervento accertativo/sostitutivo.

Lo stesso incaricato, qualora non siano stati adottati gli atti di cui all'art. 251 del TUEL e/o non sia stato predisposto dagli uffici finanziari il relativo schema di bilancio stabilmente riequilibrato, procederà ad assegnare un breve termine per il deposito della/e proposta/e di deliberazione, avvertendo che qualsiasi ingiustificato ritardo che possa ostacolare/rallentare l'attività sostitutiva, oltre a formare oggetto di segnalazione agli organi competenti, nonché all'organismo di valutazione, sarà posto a base dell'azione di responsabilità da attivare ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della l.r. 44/91.

Ove, invece, la proposta di deliberazione, unitamente ai documenti contabili in argomento e munita dei pareri di rito, sia stata esitata dagli uffici finanziari, ma non approvata dalla Giunta, il Commissario, senza indugio, si sostituirà per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

Come parimenti dovrà provvedere, nel caso dovesse rilevare l'inerzia del consiglio comunale e ricorrendone i presupposti, ad approvare la/e proposta/e di deliberazioni in argomento, senza alcuna esitazione, in sostituzione dell'organo consiliare inadempiente.

Art. 3 – Il Commissario, nell'ipotesi di cui al terzo periodo del precedente articolo 2, non appena acquisito il parere da parte dell'organo di revisione finanziaria, provvederà, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari e, per detta fattispecie, all'accertamento della fondatezza dei motivi ostativi all'approvazione della ipotesi dello schema del bilancio stabilmente riequilibrato, a convocare il Consiglio comunale e ad assegnare un breve termine entro cui dovrà essere esitata la proposta di deliberazione di detta ipotesi di schema di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione che dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso all'avvio del procedimento sanzionatorio di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 4 - Più specificamente, nell'ipotesi di cui al precedente art.3, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato al Consiglio Comunale, il Commissario ad acta provvederà ad approvare la proposta deliberativa relativa all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato così come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia e, per effetto dell'avvenuta sostituzione del Consiglio inadempiente, ne darà immediata comunicazione all'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per l'avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 5 - Nel caso in cui, invece, all'esito del preliminare accertamento dei motivi adottati dai consiglieri comunali durante la seduta di consiglio comunale del 31/12/2020 non dovessero emergere nuovi elementi giuridico-contabili o procedurali tali da dover *ob torto collo* rimodulare una ulteriore nuova proposta di deliberazione di approvazione della ipotesi del bilancio strutturalmente riequilibrato, senza indugio il Commissario, sostituendosi al Consiglio Comunale, dovrà approvare la deliberazione *de qua* dando corso conseguentemente all'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109-bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 6 - E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessaria per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 7 - Ai commissari sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa ed alle disposizioni contenute nel CCRL, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati al commissario ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 8 - Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 04 MAG. 2023



L'ASSESSORE

On.le Dott. Andrea Barbaro Messina